

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T

Istituto Tecnico Economico RGTD00801N - Istituto Tecnico Agrario RGTA008017

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G

Tel. 0932/831962 - Email: rgis00800b@istruzione.it - Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocataudella.edu.it

I.I.S. "Q. CATAUDELLA" - Scicli (Rg)
Prot. 0007436 del 13/09/2025
II-5 (Uscita)

Scicli, 13/09/2025

CIRCOLARE N. 21

Ai docenti referenti di Plesso Proff. Barone,
Nativo, Padua, Miccichè, Inclimona
Cannizzaro, Occhipinti Sonia,
Arrabito Giuseppe
Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al Sito web (Circolari)
Al Registro elettronico

SEDE

Oggetto: divieto di fumo in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni di pertinenza della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
- Visto l'art. 2087 del Codice Civile;
- Vista la Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, inerente la disciplina dei procedimenti amministrativi;
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995 e 23 Dicembre 2003;
- Visto il Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 237;
- Vista la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4;
- Viste le Leggi nr. 448 del 28/12/2001 e nr. 311 del 30/12/2004 in merito all'aumento delle sanzioni previste per la violazione del divieto di fumo;
- Vista la Legge 31 ottobre 2003, nr. 306 – art. 7;
- Visti gli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di divieto di fumo del 21/12/1995, del 24/07/2003 e del 16/12/2004;
- Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004;
- Visti i Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 09 aprile 2008 nr. 81, e successive modifiche;
- Vista la facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti";

- Visto l'art. 4 comma 1 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104;

DISPONE

che è vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni di pertinenza della scuola.

I docenti responsabili di Plesso Proff. Barone Gaetano, Nativo Maria Angela, Padua Concetta, Micciché Concetta, Cannizzaro Giuseppe, Inclimona Catia, Occhipinti Sonia, Arrabito Giuseppe, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge, vengono incaricati di vigilare, accertare e contestare eventuali violazioni alla L. 584/1975 e al Decreto legge 12/09/2013, n. 104 (divieto di fumo) e alla L. 3/2003 (tutela dei non fumatori) nell'ambito dei locali dell'Istituto, comminando le relative **sanzioni (multe) per i trasgressori** che, per effetto della legge 3/2003, vanno **da € 27,50 a € 275,00**. Questo importo si raddoppia se la trasgressione avviene in presenza di donne in gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 e al Decreto legge 12/09/2013 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale

"Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Euro Cinquecento".

In caso di accertamento di violazione al divieto di fumo da parte degli incaricati, il trasgressore avrà 60 (sessanta) giorni di tempo per adempiere al pagamento della multa; trascorso tale termine, la pratica sarà trasmessa dalla scuola alla Prefettura di Ragusa per le ulteriori iniziative di competenza della stessa, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Copia della presente circolare va conservata in ogni registro di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Giannone

